

ATTO N. DD 162

DEL 20/01/2021

Rep. di struttura DD-TA2 N. 35

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 13 marzo 2013, n°59. Impresa PROVANA CALORE S.r.l., sede legale e stabilimento in via Volpiano n°47/A, 10040 Leini (TO), P. IVA e codice fiscale 08250190017. Codice stabilimento 014586.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### Premesso che:

l'impresa opera nel settore dei servizi di fornitura "Utilities" (calore);

l'impresa è in possesso dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i., adottata dalla ex Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) con D.D. n°94-175790 del 05/06/2006;

il D.Lgs. n°183 del 15 novembre 2017 ha introdotto nella normativa nazionale (rif. D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i.) la definizione di "*medio impianto di combustione*" (potenza termica complessiva compresa tra 1 MW e 50 MW), con relative prescrizioni e valori limite emissivi, nella quale rientrano gli impianti termici autorizzati del Gestore;

l'impresa in oggetto ha presentato al SUAP Associato della Città di Ciriè, in data 04/06/2020, istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito A.U.A.) ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n°59 del 13 marzo 2013 per l'**autorizzazione agli scarichi** di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n°152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. (scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura) e per l'**autorizzazione alle emissioni in atmosfera** (art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) provenienti dallo **stabilimento** sito in via Volpiano n°47, nel Comune di Leini (TO), dotato di *medi impianti di combustione civili esistenti* (rif. art. 268, comma 1, lettera "ggbis" del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i.);

il SUAP Associato della Città di Ciriè ha trasmesso alla Città Metropolitana di Torino la suddetta istanza in data 18/06/2020 (ns. prot. n°042042/RA4);

la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n°47362/TA2 del 09/07/2020, ha comunicato al SUAP Associato della Città di Ciriè che, a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità dell'istanza, è stato avviato l'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'autorizzazione in oggetto ed individuato, ai sensi della Legge n°241/90 ed s.m.i., l'ing. Ugo Cognazzo quale Responsabile di Procedimento;

il SUAP Associato della Città di Ciriè ha trasmesso alla Città Metropolitana di Torino, in data 18/12/2020 (ns. prot. n°96430/RA4), le integrazioni documentali presentate dall'impresa, a completamento dell'istanza.



Città metropolitana di Torino

### Considerato che:

il Gestore ha dichiarato nell'istanza di A.U.A. che lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni in materia di VIA e in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte seconda del D. Lgs. n°152/06 e s.m.i.;

i titoli abilitativi pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A., sono i seguenti (rif. art. 3, comma 1, del d.P.R. 59/2013):

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n°152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. (scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della Legge n°447 del 26 ottobre 1995 (impatto acustico).

### Acquisiti:

i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del d.P.R. n°59 del 13 marzo 2013 di seguito elencati:

- Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), rubricato con ns. prot. n°87155/RA4 del 24/11/2020;
- Ufficio Inquinamento Acustico della Città Metropolitana di Torino (Servizio Qualità dell'aria e Risorse energetiche), rubricato con prot. n°1479/TA2 del 11/01/2021.

### Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i..
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- la Legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

- la D.G.P. n. 943-50288 del 17/12/2013 ad oggetto: " Competenze in materia di Autorizzazione Unica Ambientale dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria e dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale. Approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze".
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 28 gennaio 2014, n. 1/AMB ad oggetto: Indicazioni applicative in merito al d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- la legge 07/04/2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni".
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 6 luglio 2015, n. 5/R ad oggetto: Regolamento regionale recante "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale".
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto della città Metropolitana di Torino;
- Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano.

## DETERMINA

1) di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del d.P.R. n°59 del 13 marzo 2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento dell'Impresa **PROVANA CALORE S.r.l.** sito in via Volpiano n°47/A nel Comune di Leini (TO), per la durata di anni quindici (15), che decorrono dalla data di rilascio del presente provvedimento all'Impresa da parte del SUAP;

2) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del d.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n°152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. (scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n°152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della Legge n°447 del 26 ottobre 1995 (impatto acustico);

3) di rinnovare la D.D. n°94-175790 del 05/06/2006 in ragione della sua imminente scadenza (15 anni, rif. art. 269, comma 7 del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i.), nonché per effetto delle disposizioni dell'art. 273 bis, comma 6 della medesima Legge;

4) di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni previste dalle normative di settore di cui agli allegati A (scarichi idrici) e B (emissioni in atmosfera) alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

5) di definire la periodicità e le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo a cura dell'Impresa, secondo quanto specificato per ciascuna matrice ambientale nel rispettivo allegato;



Città metropolitana di Torino

6) di aggiornare l'indirizzo dello stabilimento (via Volpiano n°4'in7/A, Leini);

7) di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

#### AVVERTE CHE

- la presente autorizzazione:
  - non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
  - deve essere sempre conservata in copia conforme presso lo stabilimento, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
- *i medi impianti di combustione sono comunque soggetti alle disposizioni del paragrafo 5 bis dell'Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i.;*
- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
- eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento dovranno essere comunicate preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del d.P.R. n°59 del 13 marzo 2013;
- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del d.P.R. n°59 del 13 marzo 2013;
- in caso di variazione del regime societario l'Impresa subentrante dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione entro 10 giorni dalla data di acquisita efficacia della variazione stessa.

#### DISPONE

che il presente atto sia trasmesso allo SUAP del Comune di Leini che provvederà a rilasciarlo all'impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel Procedimento (A.R.P.A., Comune, SMAT S.p.A.), per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze, dando riscontro alla Città Metropolitana di Torino ed a SMAT S.p.A. della data di avvenuto rilascio.

#### INFORMA

che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto;

che nell'ambito dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione del presente atto sono stati rispettati i termini previsti dal d.P.R. n°59 del 13/03/2013 per il rilascio dei titoli abilitativi sostituiti.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana, non assume rilevanza contabile.

Torino, 20/01/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA  
DELL'ATMOSFERA)

Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini

## ALLEGATO A – SCARICHI IDRICI

### A1 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., parte terza recante norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
- Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 e successive modificazioni;
- Statuto della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;
- Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

### A2 – CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA DEI REFLUI SCARICATI

L'impianto produce acqua calda ad una temperatura di 80/85°C che viene distribuita per mezzo della rete di teleriscaldamento di 12,5 km di lunghezza; collega sia fabbricati pubblici che privati per una volumetria totale riscaldata di 440.000 m<sup>3</sup>.

Nella centrale di teleriscaldamento sono installate due caldaie con potenza nominale di 5.000 kW<sup>1</sup> ciascuna, alimentate a biomassa (cippato di legna) ed una caldaia con esclusiva funzione di emergenza<sup>2</sup> alimentata a gas naturale di potenza pari a 3.500 kW<sup>3</sup>.

I reflui tecnologici provengono dalla rigenerazione resine di un impianto di addolcimento acque e convogliano nella rete fognaria interna prima di ogni allacciamento di altra natura.

### A3 – PRESCRIZIONI

La Ditta **PROVANA CALORE S.r.l.**, nella persona del proprio Legale Rappresentante nel seguito denominato Gestore dell'impianto (GI), ai sensi degli articoli 107, 108 e 124 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è autorizzata a scaricare in **rete fognaria** le acque reflue industriali provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in **via Volpiano n°47/A, 10040 Leini (TO)** sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

#### Art. 1 - Limiti qualitativi degli scarichi

È obbligo del Gestore dell'impianto (GI) rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla tabella 3 (scarico in rete fognaria) dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i. per tutti i parametri ivi elencati (vds. Suballegato A1), tranne che per il parametro **Cloruri** il cui limite è fissato a **10.000 mg/l**.

Il rispetto dei limiti dovrà essere misurato sullo scarico delle acque reflue industriali prima di qualsiasi commistione con altre tipologie di reflui.

<sup>1</sup> Trattasi del valore di potenza utile.

<sup>2</sup> Caldaia di *riserva* (art. 273 bis, comma 8).

<sup>3</sup> Sostituita da caldaia a gas avente potenza termica nominale 6,45 MW.

## Art. 2 - Condizioni diverse dal normale esercizio

Qualora il GI abbia motivate necessità di scaricare acque reflue industriali che non rispettano i limiti previsti dall'Art. 1 del presente Atto, come nei periodi di avviamento ed arresto dello stabilimento, o in caso interventi programmati di manutenzione straordinaria degli impianti di trattamento acque reflue, dovrà richiedere preventivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato (GSII), una deroga a detti limiti.

Il GSII, in accordo a quanto previsto dal Regolamento, dopo aver effettuato le necessarie valutazioni tecniche, potrà acconsentire alla deroga temporanea (limitatamente ai casi consentiti dal decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.) indicando altresì le diverse condizioni economiche per quanto attiene il corrispettivo relativo al Servizio di depurazione.

In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso al GSII, per predisporre congiuntamente gli interventi del caso.

## Art. 3 - Realizzazione del pozzetto di ispezione

È obbligo del GI realizzare, **entro 60 giorni** dalla data di ritiro della presente, un punto di prelievo di campioni di controllo della qualità sullo scarico.

Tale punto di ispezione, che sarà mantenuto a cura dell'Utente in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità per l'intera durata della presente autorizzazione, risulta l'ultimo accessibile prima della confluenza dello scarico delle acque reflue industriali con i reflui di origine domestica.

Il punto di ispezione dovrà essere realizzato di norma in conformità al modello di cui al Suballegato A2. Potranno essere adottate soluzioni tecniche diverse purché consentano l'esercizio dell'attività di controllo.

## Art. 4 Volume massimo giornaliera

Il volume massimo di acque reflue industriali che l'insediamento è autorizzato a scaricare in pubblica fognatura è di **1 m<sup>3</sup>/giorno**.

## Art. 5 Autocontrollo degli scarichi

Al fine di verificare l'allineamento ai limiti di legge, il GI, dovrà effettuare **con cadenza quinquennale** il campionamento e l'analisi, eseguita da tecnico abilitato, delle acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura in riferimento al parametro **Azoto totale** oltre ai parametri n. **1, 6, 8, 30, 32 e 37** della tabella 3 (scarico in rete fognaria) dell'allegato n. 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (Suballegato A1 al presente allegato). Il prelievo dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento dell'impianto con le modalità previste al punto 1.2.2. dell'Allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

La **data degli autocontrolli** dovrà essere comunicata al GSII con un **anticipo di almeno 10 giorni lavorativi** in modo da poter eventualmente effettuare un campionamento congiunto.

I risultati delle analisi dovranno essere inviati al GSII non appena disponibili.

#### **Art. 6 Misuratore di portata**

L'Utente è obbligato a mantenere in funzione, a propria cura ed onere, lo strumento di misura della portata dei reflui originati, installato sulla condotta di scarico prima dell'immissione in rete fognaria. Con cadenza quinquennale dovrà essere prodotto al G.S.I.I. un certificato, rilasciato da Società qualificata, di avvenuta manutenzione/controllo dello strumento.

#### **Art. 7 Monitoraggio sostanze pericolose**

Qualora l'insediamento, a seguito di modifiche avvenute nelle lavorazioni o attivazione di nuovi scarichi, produca, trasformi, utilizzi, oppure risultino presenti nei reflui scaricati le sostanze pericolose comprese nella tabella 5 dell'Allegato 5 della parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o nelle tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 della parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il GI ha l'obbligo di presentare, con cadenza quinquennale, una dichiarazione riportando i dati relativi al monitoraggio di tali sostanze mediante il modello in suballegato A3.

#### **Art. 8 Attività di controllo**

Il GSII è Autorità di controllo per gli scarichi recapitati in rete fognaria.

Il GI si impegna ad osservare le norme regolamentari in materia di controlli previsti dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato e dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in particolare:

- a) assicura la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;
- b) si impegna a non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo;
- c) si impegna a non ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione dello scarico di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
- d) si impegna a consentire al GSII il controllo del sistema sia per l'approvvigionamento idrico sia per lo scarico delle acque reflue, come il controllo dei relativi misuratori totalizzatori.

#### **Art. 9 - Inosservanza delle prescrizioni. Sanzioni.**

In caso di accertata inosservanza delle prescrizioni in materia di scarichi idrici in rete fognaria, verranno applicate le norme sanzionatorie di cui al Titolo V della parte terza del Decreto Legislativo 152/2006.


**Tabella 3 Allegato n. 5 Parte Terza del Decreto Legislativo 03/04/06 n. 152  
Scarico in rete fognaria**

n.	Parametro	u.m.	conc.	n.	Parametro	u.m.	conc.
1	pH	--	5,5-9,5	27	Solfuri (come H <sub>2</sub> S)	mg/l	≤2
2	Temperatura	°C	(1)	28	Solfiti (come SO <sub>3</sub> )	mg/l	≤2
3	Colore	--	non percettibile con diluizione 1:40	29	Solfati come (SO <sub>4</sub> )	mg/l	≤1000
4	Odore	--	non deve essere causa di molestie	30	Cloruri	mg/l	≤1200
5	Materiali grossolani	--	Assenti	31	Fluoruri	mg/l	≤12
6	Solidi sospesi totali	mg/l	≤200	32	Fosforo totale (come P)	mg/l	≤10
7	BOD <sub>5</sub> (come O <sub>2</sub> )	mg/l	≤250	33	Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	mg/l	≤30
8	COD (come O <sub>2</sub> )	mg/l	≤500	34	Azoto nitroso (come N)	mg/l	≤0,6
9	Alluminio	mg/l	≤2,0	35	Azoto nitrico (come N)	mg/l	≤30
10	Arsenico	mg/l	≤0,5	36	Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	≤40
12	Boro	mg/l	≤4	37	Idrocarburi totali	mg/l	≤10
13	Cadmio	mg/l	≤0,02	38	Fenoli	mg/l	≤1
14	Cromo totale	mg/l	≤4	39	Aldeidi	mg/l	≤2
15	Cromo VI	mg/l	≤0,20	40	Solventi organici aromatici	mg/l	≤0,4
16	Ferro	mg/l	≤4	41	Solventi organici azotati	mg/l	≤0,2
17	Manganese	mg/l	≤4	42	Tensioattivi totali	mg/l	≤4
18	Mercurio	mg/l	≤0,005	43	Pesticidi fosforati	mg/l	≤0,10
19	Nichel	mg/l	≤4	44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	≤0,05
20	Piombo	mg/l	≤0,3		tra cui:		
21	Rame	mg/l	≤0,4	45	-aldrin	mg/l	≤0,01
22	Selenio	mg/l	≤0,03	46	-dieldrin	mg/l	≤0,01
24	Zinco	mg/l	≤1,0	47	-endrin	mg/l	≤0,002
25	Cianuri totali (come CN)	mg/l	≤1,0	48	-isodrin	mg/l	≤0,002
26	Cloro attivo libero	mg/l	≤0,3	49	Solventi clorurati	mg/l	≤2
				50	Saggio di tossicità acuta (2)	mg/l	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale




  

(1)	Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e valle del punto d'immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.
(2)	Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su <i>Daphnia magna</i> , possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su <i>Ceriodaphnia dubia</i> , <i>Selenastrum capricornutum</i> , batteri bioluminescenti o organismi quali <i>Artemia salina</i> , per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

## SEZIONE POZZETTO TIPO



## PIANTE POZZETTO TIPO



## SUBALLEGATO A2

TIPO DI POZZETTO PER PRELIEVO  
CAMPIONI AI SENSI DEL DECRETO  
LEGISLATIVO  
03/04/2006 n. 152

Il pozzetto a pianta quadrata o circolare dovrà essere perfettamente impermeabile ed avere le seguenti caratteristiche:

- l'ubicazione del pozzetto di prelievo deve essere sullo scarico a valle dell'ultima immissione;
- il chiusura di accesso deve avere un diametro di cm 50 se circolare e dimensioni 50x50 se quadrato e deve essere dotato di doppio sugello;
- il dislivello tra il fondo della tubazione affluente e il fondo della tubazione effluente non deve essere inferiore a cm 40;
- le dimensioni interne non devono essere inferiori a cm 50 di diametro se circolari o a cm 50x50 se quadrato;
- per profondità superiori a m. 2,5 (misurate dal fondo del pozzetto al piano di accesso) si dovrà realizzare un pozzetto accessibile con diametro minimo di cm 90.

**AVVERTENZE: IL POZZETTO DEVE ESSERE TENUTO A CURA DELLA DITTA E SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA STESSA, SEMPRE AGIBILE E SGOMBERO DI SEDIMENTI.**



## ALLEGATO B – EMISSIONI IN ATMOSFERA

### B1. ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE

- l'impresa in oggetto è in possesso dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i., adottata dalla ex Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) con D.D. n°94-175790 del 05/06/2006;
- il D.Lgs. n°183 del 15 novembre 2017 ha introdotto nella normativa nazionale (rif. D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i.) la definizione di “*medio impianto di combustione*” (potenza termica complessiva compresa tra 1 MW e 50 MW), con relative prescrizioni, valori limite emissivi e *termini di adeguamento*, nella quale rientrano gli impianti termici autorizzati dell'impresa;
- in recepimento di quanto disposto dal D. Lgs. n°183 del 15 novembre 2017, la Regione Piemonte, con D.D. n°445 del 12 settembre 2019, ha ridefinito i limiti di emissione da applicarsi agli impianti termici ad uso tecnologico e civile ricompresi nell'ambito di applicazione delle autorizzazioni di carattere generale adottate ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali stabiliti dalla citata D.D. n°445 del 12 settembre 2019 sono assunti a riferimento per i medi impianti termici civili dello stabilimento in oggetto;
- nell'ambito delle innovate disposizioni normative e regolamentari in materia di emissioni in atmosfera da impianti termici, l'art. 5, comma 5, lettera b) del d.P.R. n°59/2013 dispone che l'Autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni (alias aggiornamento) contenute nell'autorizzazione stessa quando “[...] nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono”;
- *il titolo abilitativo concernente le emissioni in atmosfera da stabilimenti industriali di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ora **ricompreso** nel procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del d.P.R. 59/2013, è soggetto ad una durata di 15 anni e conseguentemente, in ragione della imminente scadenza (05/06/2021) ed in ottemperanza dell'art. 269, comma 7 del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i., necessita pertanto di rinnovo;*
- il Gestore ha presentato al SUAP Associato della Città di Ciriè, in data 04/06/2020, istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n°59 del 13 marzo 2013 per **l'autorizzazione agli scarichi** di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n°152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. (scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura) e per **l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera** (art. 269 del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i.) provenienti dallo **stabilimento** sito in via Volpiano n°47, nel Comune di Leinì (TO) per *l'adeguamento delle prestazioni energetiche della caldaia di riserva* nei termini dello Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento di cui D.G.R. n°46-11968 del 04/08/2009 (rif. paragrafo 1.5, tabella C ed allegato 5, lettera b); lo stabilimento è dotato dei segg. *medi impianti di combustione civili esistenti* (rif. art. 268, comma 1, lettera “ggbis” del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i.) e *nuovi*:
  - ✓ **n°2 caldaie a biomassa** (cippato di legna) aventi potenza termica nominale **5,5 MW** **cadauna** (*medi impianti di combustione civili esistenti*);

- ✓ **nuova caldaia a metano di riserva** (art. 273 bis comma 8 del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i.) di potenza termica nominale **6,45 MW**, in sostituzione di quella esistente da 3,9 MW;
- contestualmente, il Gestore prevede di modificare il ricircolo dei fumi in camera di combustione delle caldaie a biomassa per un migliore allineamento alle prestazioni emissive *cogenti* stabilite dallo Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento di cui D.G.R. n°46-11968 del 04/08/2009 (rif. paragrafo 1.5, tabella D ed allegato 2, sezione A);
- nella successiva integrazione documentale del 18/12/2020 (ns. prot. n°96430/RA4), il Gestore ha precisato la potenza termica nominale delle caldaie a biomassa (5,7 MW) ed il corretto indirizzo dello stabilimento (via Volpiano n°47/A);
- i medi impianti di combustione oggetto di istanza si qualificano come “esistenti” (caldaie a biomassa), in quanto avviati ante il 20 dicembre 2018 (rif. art. 268, comma 1, lettera “ggbis” del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i.) e “nuovi” (nuova caldaia di emergenza a metano);
- l’art. 271, comma 5 del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i. stabilisce che l’istruttoria tecnica finalizzata alla definizione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni dell’Autorizzazione Unica Ambientale si basa anche sulle migliori tecniche disponibili e che possono essere considerati i BAT–Ael e le tecniche previste nelle conclusioni delle BAT pertinenti per tipologia di impianti ad attività, anche se riferiti ad installazioni di cui al titolo III bis alla Parte Seconda del TT.UU.AA. (Autorizzazione Integrata Ambientale);
- l’art. 271 comma 5 del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i. dispone inoltre che “*Per gli impianti e le attività degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi l’autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni a seguito di un’istruttoria che si basa [...] sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4*”: questi ultimi sono i piani e i programmi di qualità dell’aria che stabiliscono appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli allegati alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il perseguimento del rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell’aria;
- ai sensi dell’art. 273-bis, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (introdotto dal D.Lgs. n°183 del 15 novembre 2017), l’istruttoria autorizzativa prevista all’art. 271, comma 5, e all’art. 272, comma 2, individua, per i medi impianti di combustione, *valori limiti di emissione e prescrizioni di esercizio non meno restrittivi* rispetto ai pertinenti valori e prescrizioni previsti [...] dalle *normative e dai piani regionali* previsti all’art. 271, commi 3 e 4 [...].

Medi impianti di combustione esistenti (caldaie a biomasse).

- la Regione Piemonte, con D.G.R. n°46-11968 del 04/08/2009, ha adottato lo Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento nell’ambito dell’aggiornamento del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, laddove sono previsti *alcuni adeguamenti divenuti cogenti* (termine di adeguamento 01/09/2011, rif. paragrafo 1.5, tabella D ed allegato 2, sezione A) *dei valori limite di emissione delle caldaie a biomassa* (rif. valori medi giornalieri dei parametri polveri totali e NOx);

- la sopra menzionata D.G.R. stabilisce al punto 1.4.23 che, per i generatori di calore ed i sistemi di cogenerazione la cui produzione termica fosse esclusivamente dedicata all'alimentazione di reti di teleriscaldamento, le prescrizioni emissive ed energetiche indicate al punto 1.5 costituiscono requisito minimo per il rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera o autorizzazione integrata ambientale, nonché riferimento cogente per l'installazione e la gestione;
- il Comune di Leinì è classificato in "zona di piano" secondo il Piano Regionale della Qualità dell'Aria;
- per i medi impianti di combustione esistenti (caldaie a biomassa), l'art. 273 bis, comma 5 del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i. prevede l'adeguamento dei valori limite delle emissioni (rif. parametro CO, rif. paragrafo 1, parte III, allegato I alla Parte V) da conseguire dal 01/01/2025;
- per le caldaie a biomassa con *potenza termica nominale complessiva eccedente i 5 MW*, la D.D. Regione Piemonte n°445 del 12 settembre 2019 ("Modalità di adesione alle autorizzazioni di carattere generale vigenti e adeguamento delle relative disposizioni regionali, in coerenza con quanto disposto dal D. Lgs. 15 novembre 2017, n. 183", tabella 2.1.3) stabilisce valori limite di emissione più restrittivi (parametri C.O.T., SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub> e CO<sup>4</sup>) rispetto a quelli vigenti autorizzati con D.D. n°94-175790 del 05/06/2006;
- coerentemente agli artt. 269, comma 7, e 273 bis, comma 6 del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i., si procede pertanto a rinnovare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di stabilimento di cui D.D. n°94-175790 del 05/06/2006, recependo le condizioni di adeguamento dei medi impianti termici civili esistenti (caldaie a biomassa) definite nella D.D. Regione Piemonte n°445 del 12 settembre 2019 ("Modalità di adesione alle autorizzazioni di carattere generale vigenti e adeguamento delle relative disposizioni regionali, in coerenza con quanto disposto dal D. Lgs. 15 novembre 2017, n. 183") e quelli cogenti della D.G.R. n°46-11968 del 04/08/2009 (rif. paragrafo 1.5, tabella D ed allegato 2, sezione A: valore limite medio giornaliero delle emissioni di polveri totali e NO<sub>x</sub>).

Medi impianti di combustione nuovi (caldaia di riserva a metano):

- in conformità all'art. 294, commi 1 e 3 bis, si applicano i controlli della combustione di cui alle tabelle 2.4.1 e 2.4.3. della D.D. Regione Piemonte n°445 del 12 settembre 2019;
- le prescrizioni *emissive ed energetiche* indicate al punto 1.5 della D.G.R. n°46-11968 del 04/08/2009 (rif. rendimenti dei generatori di calore, con funzione di integrazione / riserva delle reti di teleriscaldamento, non inferiori a quelli indicati nell'allegato 5, lettera "b" del Piano Stralcio) costituiscono requisito minimo per il rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- dal combinato dei disposti dei commi 3 e 16 dell'art. 273 bis del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i. vengono definiti i valori limiti delle emissioni indicati nella D.G.R. n°46-11968 del 04/08/2009 e nella D.D. Regione Piemonte n°362 del 21/11/2011 (norma vigente ante 19/12/2017);

---

<sup>4</sup>Valore medio giornaliero.

- *i medi impianti di combustione sono comunque soggetti alle disposizioni del paragrafo 5 bis dell'Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i., compresa l'archiviazione e la conservazione dei dati (rif. para 5bis.2, allegato VI) indicati nell'Appendice IV bis dell'allegato VI alla Parte V del D. Lgs. n°152/2006;*
- il D.M. 21/12/1995 ("Disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali") concernente il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (rif. prescrizione n°7 della ex D.D. n°94-175790 del 05/06/2006) è stato abrogato dal D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i.;
- con riferimento ai disposti dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i. ed in analogia ad analoghi impianti termici autorizzati, *non è richiesto che il sistema di monitoraggio delle emissioni sia utilizzato ai fini dei controlli dell'Autorità;*
- il progetto presentato a corredo della domanda di autorizzazione prevede misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
- i valori limite di emissione, le condizioni di costruzione e di esercizio rispondono ai criteri di cui all'art. 271, comma 5, del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i.;
- sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi oggi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell'art. 269 del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i., oggi ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- il Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competente per il controllo, effettua, ai sensi dell'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera entro sei (6) mesi dalla data di messa a regime dell'impianto.

## **B2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO**

- D.G.R. n°46-11968 del 04/08/2009, "Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n°13" (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia);
- D.Lgs. n°152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., parte quinta, recante norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183: "Limiti alle emissioni in atmosfera degli impianti di combustione medi – Riordino della disciplina delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006. Attuazione direttiva 2015/2193/UE";
- L.R. 7 aprile 2000, n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria";
- D.D. Regione Piemonte n°362 del 21/11/2011 ("Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti di climatizzazione");

- D.D. Regione Piemonte n°445 del 12 settembre 2019 (“Modalità di adesione alle autorizzazioni di carattere generale vigenti e adeguamento delle relative disposizioni regionali, in coerenza con quanto disposto dal D. Lgs. 15 novembre 2017, n. 183”).

### **B3. IMPIANTI E ATTIVITÀ AUTORIZZATI CON IL PRESENTE ATTO (24 h/giorno)**

- N°2 CALDAIE A BIOMASSA SOLIDA (CIPPATO DI LEGNA) CON POTENZA TERMICA NOMINALE 5,7 MW CADAUNA CAMINO “1”;
- CALDAIA DI EMERGENZA A GAS NATURALE CON POTENZA TERMICA NOMINALE 6,45 MW CAMINO “2”.

**E**  
COMUNE DI CIRIÈ  
Città di Ciriè  
**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE**  
Protocollo N.0003532/2021 del 27/01/2021  
Firmatario: GIULIENNO FILIPPINI

## B4 QUADRO EMISSIONI

Sigla emissione	Provenienza	Temperatura [°C]	Portata [Nm <sup>3</sup> /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli <sup>5</sup>	Impianto di abbattimento	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Note
					[mg/Nm <sup>3</sup> ]	[kg/h]				
1	N°2 caldaie a biomassa da 5,7 MW cadauna	150	14000 <sup>6</sup>	Polveri totali	45	–	A	Multiciclone + filtro elettrostatico	20	Parametri riferiti a <u>fumi secchi</u> a 0°C e 0,101 MPa e con contenuto in volume di O <sub>2</sub> del 6%. Vedi prescrizioni nn°4÷7 (S.M.C.E.), n°12 (caratteristiche combustibile) e n°13 e 14 (manutenzione filtri).
				(giornaliero)	15	–	R			
				CO (orario)	375	–	A + R			
				CO (giornaliero)	225	–	R			
				C.O.T.	45	–	A			
				SO <sub>x</sub>	300	–	A			
				NO <sub>x</sub> (orario)	600	–	A + R			
NO <sub>x</sub> (giornal.) (come NO <sub>2</sub> )	300	–	R							
2	Caldaia di emergenza da 6,45 MW	140	6800 <sup>7</sup>	Polveri totali	10	–	N	–	12,5	Parametri riferiti a <u>fumi secchi</u> a 0°C e 0,101 MPa e con contenuto in volume di O <sub>2</sub> del 3%. Vedi prescrizioni nn°8 e 9 (limite ore annue di funzionamento).
				CO	100	–	N			
				NO <sub>x</sub> (come NO <sub>2</sub> )	80	–	N			

<sup>5</sup>N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale; R: misurazione e registrazione in continuo.

<sup>6</sup> Valore di portata volumetrica calcolato in base ai dati delle caldaie ( $P_{\text{term. Nom.}} = 2 \times 5700 \text{ kW}$ ) e del combustibile (cippato di legna, umidità 40÷45%, P.C.I. = 9,53 MJ/kg): 20800 Nm<sup>3</sup>/h @ 11%O<sub>2</sub>.

<sup>7</sup> Valore di portata volumetrica calcolato in base ai dati della caldaia ( $P_{\text{term.nom.}} = 6,45 \text{ MW}$ ) e del combustibile (gas naturale: P.C.I. = 31.65 MJ/Nm<sup>3</sup>); portata volumetrica fumi anidri (@ 3% O<sub>2</sub> libero) = 9,93 Nm<sup>3</sup>/Nm<sup>3</sup> gas.

### DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

Corso Inghilterra n°7, 10138 Torino Tel. 011 861.6876/3881 - Fax 011 861.4283

E-mail: [sportamb@cittametropolitana.torino.it](mailto:sportamb@cittametropolitana.torino.it)

[www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

PEC: [protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it](mailto:protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it)

Pag. 17 di 23

### Valori limite applicati alle caldaie a biomassa esistenti dal 01/01/2025<sup>8</sup>

Sigla emissione	Provenienza	Temperatura [°C]	Portata [Nm <sup>3</sup> /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli <sup>1</sup>	Impianto di abbattimento	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Note
					[mg/Nm <sup>3</sup> ]	[kg/h]				
1	N°2 caldaie a biomassa da 5,7 MW cadauna	150	14000 <sup>6</sup>	Polveri totali	45	–	A	Multiciclone + filtro elettrostatico	20	Parametri riferiti a <u>fumi secchi</u> a 0°C e 0,101 MPa e con contenuto in volume di O <sub>2</sub> del 6%. Vedi prescrizioni nn°4÷7 (S.M.C.E.), n°12 (caratteristiche combustibile), e n°13 e 14 (manutenzione filtri).
				(giornaliero)	15	–	R			
				CO (orario)	300	–	A + R			
				(giornaliero)	150	–	R			
				C.O.T.	30	–	A + R			
				SOx	75	–	A			
				NOx (orario)	300	–	A + R			
NOx (giornal.) (come NO <sub>2</sub> )	150	–	A + R							

<sup>4</sup>N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale; R: misurazione e registrazione in continuo.

<sup>8</sup>Art. 273 bis, comma 5 del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i.; rif. tabella 2.1.3. della D.D. Regione Piemonte n°445 del 12/09/2019.

#### DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

Corso Inghilterra n°7, 10138 Torino Tel. 011 861.6876/3881 - Fax 011 861.4283

E-mail: [sportamb@cittametropolitana.torino.it](mailto:sportamb@cittametropolitana.torino.it)

[www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

PEC: [protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it](mailto:protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it)

Pag. 18 di 23

## B5 PRESCRIZIONI

### LIMITI DI EMISSIONE

1. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
2. I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni del presente allegato B rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati, salvo diversamente specificato.
3. Qualora si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti *nel più breve tempo possibile, attivando la procedura di arresto in condizioni di sicurezza delle caldaie a biomassa e l'attivazione della caldaia di riserva qualora le avarie non siano immediatamente rimediabili (in particolare dell'elettrofiltro)*. Il Gestore, ai sensi dell'art. 271 del D. Lgs. n°152/2006, informa la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. competente per territorio entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

### SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI (CAMINO "1")

4. Per il monitoraggio delle emissioni provenienti dalle caldaie a biomassa deve essere utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo (SMCE) conforme all'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. che misuri e registri in continuo le concentrazioni dei parametri NO<sub>x</sub>, CO, O<sub>2</sub> nonché la temperatura, delle emissioni e, se necessario, del vapore acqueo per restituire il dato di portata volumetrica anidra. *Dalla data di adeguamento prevista dall'art. 273 bis, comma 5 del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i. (01/01/2025), dovrà essere monitorato in continuo anche il parametro C.O.T.* Le apparecchiature devono essere progettate, esercite, verificate e calibrate ad intervalli regolari secondo le *Linee Guida definite da A.R.P.A. Piemonte*. *Non è richiesto che lo SMCE sia utilizzato anche ai fini dei controlli da parte dell'Autorità (rif. art. 271, comma 17 D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i.)*.
5. Il gestore deve trasmettere all'A.R.P.A., entro il 30/06/2021, una relazione tecnica descrittiva del SMCE e delle modalità di gestione dello stesso, anche a riscontro alle indicazioni eventualmente formulate da A.R.P.A. in merito al Manuale SME (rev. 00) datato 12/03/2008 allegato all'istanza, attestanti la conformità ai requisiti alle Linee Guida definite da A.R.P.A. Piemonte.
6. Per la valutazione dei risultati e l'assicurazione della qualità dei dati delle misurazioni in continuo, si fa riferimento a quanto previsto nell'Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i. ed alle eventuali indicazioni fornite da A.R.P.A. In particolare, *il gestore effettua la verifica annuale* di cui al punto 5-bis.8 dell'allegato VI alla Parte quinta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con i metodi di cui al punto 26, e ne trasmette i risultati alla Città Metropolitana di Torino ed all'ARPA secondo le modalità utilizzate per i controlli periodici di cui ai punti 24 e 25. Gli esiti di tale controllo sono valutati complessivamente, unitamente a quelli del sistema in continuo.

7. Le registrazioni in formato elettronico dei dati elementari acquisiti dallo SMCE devono essere conservate in stabilimento per almeno 6 anni, a disposizione degli Enti preposti al controllo.

#### **CALDAIA DI INTEGRAZIONE (RISERVA)**

8. La caldaia non deve funzionare per più di 500 ore operative all'anno calcolate come media mobile su un periodo di tre anni ed, in ogni caso, devono essere rispettate le modalità operative definite nell'art. 273 bis, comma 16 del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i. A tal fine, *la caldaia deve essere dotata di contatore non azzerabile.*
9. L'attivazione della caldaia di riserva deve essere annotata su un apposito registro di impianto tenuto a disposizione delle autorità di controllo unitamente all'indicazione dell'orario di accensione e di spegnimento, nonché del motivo dell'indisponibilità dell'impianto principale e delle azioni intraprese.
10. In conformità all'art. 294, commi 1 e 3 bis, si applicano i controlli della combustione di cui alle tabelle 2.4.1 e 2.4.3. della D.D. Regione Piemonte n°445 del 12 settembre 2019.
11. Le prescrizioni *emissive* ed *energetiche* indicate al punto 1.5 della D.G.R. n°46-11968 del 04/08/2009 (rif. rendimenti dei generatori di calore, con funzione di integrazione / riserva delle reti di teleriscaldamento, non inferiori a quelli indicati nell'allegato 5, lettera "b" del Piano Stralcio) costituiscono requisito minimo per il rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.

#### **CALDAIA ALIMENTATA A BIOMASSA LEGNOSA**

12. Il generatore di calore può essere alimentato esclusivamente con i combustibili di cui alle lettere l) e n) del punto 1, Sezione 1, Parte I dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i., nel rispetto delle condizioni previste al punto 2.2, sezione 4, parte II del medesimo allegato.
13. Il Gestore deve verificare l'integrità e la funzionalità del multiciclone e delle diverse sezioni del filtro elettrostatico (elementi ionizzanti, celle collettrici, tensione ai poli, etc.) mediante ispezioni visive da eseguirsi ogni qual volta si verificano anomalie nell'impianto e comunque con cadenza almeno semestrale (entro l'inizio di ogni stagione termica) e provvedere, se necessario, alla pulizia generale del sistema e/o alla riparazione / sostituzione delle parti usurate o danneggiate. L'esito di tali ispezioni, nonché la data e la descrizione di tutte le operazioni di manutenzione dei filtri (pulizia, sostituzione elementi filtranti, ecc.) devono essere annotati sul registro di cui al successivo punto 14.
14. Il Gestore deve annotare gli eventi di interruzione del normale funzionamento del depolveratore elettrostatico, nonché la data e il tipo degli interventi di manutenzione/controllo eseguiti sugli impianti di abbattimento (es. pulizia/sostituzione elementi filtranti, pulizia/sostituzione elementi ionizzanti e celle collettrici, ecc.) e sulla relativa strumentazione di controllo su apposito registro, compilato in conformità allo schema *esemplificativo* di cui all'Appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Il registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.

## GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

15. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni del presente allegato B.
16. I sistemi di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari aventi influenza sul prodotto aziendale devono essere mantenuti in continua efficienza; a tal fine devono essere effettuati a cura del Gestore manutenzioni periodiche.
17. Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate.
18. Il Gestore deve adottare un sistema di monitoraggio che consente l'archiviazione dei dati elencati nell'Appendice 4 bis dell'Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i.. *Si applicano le disposizioni del paragrafo 5 bis dell'Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i..*
19. Le caldaie devono rispettare i requisiti minimi prestazionali in campo energetico stabiliti con D.G.R. n°46-11968 del 04/08/2009, "Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n°13" (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia).
20. L'impresa deve effettuare la regolazione delle macchine termiche nei termini previsti dai manuali tecnici delle apparecchiature, e comunque con periodicità almeno annuale. L'attività di controllo e di manutenzione (regolazione, taratura, etc.) deve essere annotata su apposito registro, completo di data e di descrizione dell'intervento, nonché di firma dell'operatore che ha effettuato la manutenzione. Il registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.

## AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI E CONTROLLI ALLE EMISSIONI

21. La data di avviamento degli impianti nuovi / modificati (caldaia di riserva e ricircolo fumi delle caldaie a biomassa) deve essere comunicata alla Città Metropolitana di Torino, al Comune ed all'ARPA con almeno 15 giorni di anticipo, come previsto dall'art. 269, comma 6, del D. Lgs. n°152/2006. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento dei medesimi.
22. Il rilevamento periodico degli effluenti gassosi provenienti dai punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni dell'allegato B deve essere eseguito con la frequenza indicata nell'apposita colonna "Frequenza autocontrolli", a far data dall'esecuzione dell'ultimo autocontrollo (autocontrolli periodici), verificando tutti i parametri ivi riportati nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti.
23. È consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire il termine previsto per l'esecuzione degli autocontrolli iniziali e di quelli periodici, salvo espresso diniego di questa Amministrazione, previa comunicazione alla Città Metropolitana di Torino ed al Dipartimento A.R.P.A. di Torino, comprensiva della nuova data in cui sarà programmato il campionamento. In ogni caso il termine ultimo per l'effettuazione degli autocontrolli periodici è il 31 dicembre dell'anno solare in cui cade la periodicità.

24. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici delle emissioni.
25. Entro 60 giorni dalla data di effettuazione il Gestore deve trasmettere alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento A.R.P.A. di Torino ed al Sindaco competente per territorio i risultati analitici degli autocontrolli periodici. Per la presentazione dei risultati dei suddetti autocontrolli, il Gestore deve utilizzare il modello CONTR.EM adottato dalla Provincia di Torino con D.G.P. n°54-48399 del 29/12/2009 scaricabile dal sito: <http://www.cittametropolitana.Torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni/autocontrolli-emissioni>

26. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNI EN 15259:2008 e UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella seguente. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione; in tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata. Nella presentazione dei risultati dovrà inoltre essere indicato il carico produttivo dell'impianto sul quale vengono eseguiti i campionamenti al momento degli stessi.

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
Polveri totali	UNI EN 13284-1:2017	
CO	UNI EN 15058:2017	
NO <sub>x</sub> (come NO <sub>2</sub> )	UNI 14792:2017	
SO <sub>x</sub> (come SO <sub>2</sub> )	UNI EN 14791:2017	ISTISAN 98/2
C.O.T.	UNI EN 12619:2013	
O <sub>2</sub>	UNI EN 14789:2017	ISO 12039:2001
Velocità e portata	UNI 16911-1:2013	ISO 10780:1994

#### PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

27. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi; devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. La sigla identificativa dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni del presente allegato B deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
28. Al fine di favorire a dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.

## PRESCRIZIONI PER CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE

29. L'impresa deve esercire le attività e gli impianti dello stabilimento secondo le migliori tecniche disponibili e, per le parti applicabili, secondo quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i., adottando in particolare tutte le misure atte a garantire il miglior contenimento delle emissioni diffuse.
30. I cumuli di biomassa (legname / cippato) devono essere correttamente dimensionati e quelli di materiale cippato devono essere posti in zone possibilmente riparate dal vento. L'area di cippatura deve essere pulita al termine dell'operazione per eliminarne i residui polverulenti.
31. In caso di vento forte dovranno essere temporaneamente sospese le attività più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri (cippatura, movimentazione del cippato e di materiali polverulenti) e, ove necessario al fine di ridurre il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere all'applicazione di teli di copertura zavorrati o stuoie sui cumuli particolarmente polverulenti dei piazzali.
32. In condizioni meteorologiche di particolare arsura/siccità, i piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli, compatibilmente con le lavorazioni svolte, devono essere adeguatamente irrigati al fine di evitare il sollevamento di polveri.
33. Il sistema di irrigazione dovrà essere adeguatamente mantenuto e dovrà essere evitato l'imbrattamento dei mezzi, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia dei mezzi in uscita dallo stabilimento.
34. Durante lo scarico dei materiali dai camion mediante mezzi d'opera e durante il caricamento nelle tramogge, gli operatori devono adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale e conseguentemente la polverosità prodotta. Devono inoltre essere minimizzate, per quanto possibile, le distanze di movimentazione del materiale.
35. Deve essere imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi lungo strade, piste e piazzali dello stabilimento, mediante l'apposizione di idonea segnaletica.
36. Tutti i presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di irrigazione fissi e mobili delle strade e dei cumuli, eventuali sistemi di nebulizzazione a servizio dei macchinari, etc.) devono essere correttamente utilizzati e sottoposti a costante manutenzione. Tutti gli eventi di malfunzionamento delle suddette attrezzature, nonché tutti gli interventi manutentivi, con le relative date, devono essere annotati su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.
37. Qualora le misure di mitigazione adottate non dovessero garantire il sufficiente contenimento delle emissioni diffuse, il Gestore dovrà adottare le ulteriori misure di cui all'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

## PRESCRIZIONI GENERALI

38. Copia conforme della presente autorizzazione e copia della relazione tecnica presentata a corredo dell'istanza, nonché di tutta la documentazione integrativa pertinente l'endoprocedimento di A.U.A., devono essere conservate in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo.